

NOTAIO
IGNAZIO DE FRANCHIS
Via Barberini, 29 - 00187 ROMA
Tel. 06/42014521-42014513 - Fax 4744845
Cod. Fisc. DFR GNZ 41E10 G273N
Part. IVA 10131210584

REPERTORIO N. 70971

RACCOLTA N. 16406

ATTO COSTITUTIVO

DELLA "AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilatre, il giorno ventinove del mese di aprile.

In Roma, Via A. Bergamini n. 50, presso la società Autostrade
S.p.A.


Avanti a me, Dottor Ignazio DE FRANCHIS, Notaio in Roma con
Studio in Via Barberini n. 29, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, sen-
za l'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fattane
dai componenti d'accordo tra loro e con il mio consenso,

sono presenti

Ing. GAMBERALE Vito Alfonso, nato a Castelguidone il 3 agosto
1944 e domiciliato per la qualifica in Roma, Via A. Bergamini
n. 50, il quale interviene non in proprio ma in rappresen-
ta della società:

AUTOSTRADE - Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.A.,

con sede in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, capitale so-
ciale Euro 621.281.164,00 interamente versato, iscritta nel
Registro delle imprese di Roma, numero di iscrizione e codice
fiscale 00409040581, di nazionalità italiana, al presente at-
to abilitato, in qualità di Amministratore Delegato, in ese-
cuzione delle delibere consiliari del 13 gennaio e del 28
marzo 2003;



Ing. BERGAMINI Piero, nato a Manfredonia il 4 marzo 1946 e domiciliato per la qualifica in Roma, Via A. Bergamini n. 50, il quale interviene non in proprio ma in rappresentanza della società:

AUTOSTRADe TLC FIXED S.p.A.,

con sede in Roma, Via Alberto Bergamini n. 50, capitale sociale Euro 102.000,00 interamente versato, iscritta nel Registro delle imprese di Roma, numero di iscrizione e codice fiscale 06130511006, di nazionalità italiana, al presente atto abilitato, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, in esecuzione della delibera consiliare del 18 aprile 2003.

Detti Componenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "Autostrade per l'Italia S.p.A." con sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini, n. 50 e durata al 31 dicembre 2050.

Articolo 2) La Società costruisce e gestisce: autostrade; infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale; infrastrutture di sosta ed intermodali nonché le relative adduzioni. La Società pertanto, esemplificativamente e non tassativamente, ne cura:

a) le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le innovazioni, gli ammodernamenti ed i completamenti; e si avvale:


b) dei diritti di passaggio e di sosta e di quelli comunque connessi al godimento della rete autostradale e di tali infrastrutture; e ciò sotto forma di abbonamenti o altri corrispettivi.

La Società, inoltre, promuove, attua e sviluppa, anche in quanto connessi o, comunque, pertinenti alla costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta ed intermodali e relative adduzioni:

- 1) attività di studio, di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione;
- 2) l'acquisizione, qualunque ne sia la modalità, e la commercializzazione di brevetti, know-how, impianti, tecnologie, servizi informatici, telematici, a valore aggiunto;
- 3) le attività di commercializzazione di beni e servizi;
- 4) i servizi, anche informativi ed editoriali, a beneficio dell'utenza;
- 5) attività dirette all'utilizzazione economica delle pertinenze autostradali, ivi compresa la rete di telecomunicazioni.

Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte, in Italia ed all'estero, direttamente ovvero con l'acquisizione, anche in sede di costituzione, di partecipazioni in società, consorzi ed associazioni anche temporanee.

Per la più efficace realizzazione dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni altra attività direttamente o indi-



rettamente connessa o utile per tale fine, nonché qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, attiva o passiva, mobiliare e immobiliare e rilasciare garanzie anche reali nell'interesse delle imprese, consorzi ed associazioni cui partecipa.

Articolo 3

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila) diviso in numero 100.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 ciascuna.

Esso viene assunto dai soci nel modo seguente:

AUTOSTRAD E S.p.A. n. 99.900 azioni per Euro 99.900

AUTOSTRAD E TLC FIXED S.p.A. n. 100 azioni per Euro 100.

I soci hanno provveduto al versamento dell'intero capitale, come risulta dalla ricevuta emessa in data 28^a aprile 2003 dalla Unicredit Banca d'Impresa S.p.A. - Filiale di Roma Eur, ricevuta che sarà depositata alla Camera di Commercio di Roma unitamente a copia conforme del presente atto per la iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

Articolo 4

L'amministrazione della società è affidata per il primo esercizio sociale e quindi fino alla approvazione del bilancio al

31 dicembre 2003 ad un Amministratore unico che viene nominato nella persona del Dott. Lelio Fornabaio, nato a Stigliano

(MT) il 16 giugno 1970, domiciliato per la carica presso la sede della Società, Codice Fiscale FRNLLE 70H16 I954G, cittadino italiano, il cui compenso annuo è stabilito in Euro 30.000,00.

A lui, a norma di statuto, spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più segnatamente egli ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

L'Amministratore Unico ha facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

A lui spetta la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio.


Articolo 5

Il Collegio Sindacale per il primo triennio è costituito da cinque Sindaci effettivi e due supplenti, tutti revisori contabili, nominati nelle persone dei signori:

Sindaci effettivi:

Dott. Alessandro Trotter, nato a Vimercate il 9 giugno 1940, Codice Fiscale TRTLSN 40H09 M052V, iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. del 21.4.1995 n. 31bis);

Dott. Giovanni Quaglia, nato a Genola (CN) il 20 ottobre 1947, Codice Fiscale QGLGNN 47R20 D967Z, iscritto al Registro



dei Revisori Contabili (G.U. del 21.4.1995 n. 31bis);

Dott.ssa Gaetana Celico, nata a Roma il 9 novembre 1957, Codice Fiscale CLCGTN 57S49 H501B, iscritta al Registro dei Revisori Contabili (G.U. 21.4.1995 n. 31bis);

Dott. Antonio Mastrapasqua, nato a Roma il 20 settembre 1959, Codice fiscale MSTNTN 59P20 H501I, iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. del 21.4.1995 n. 31bis);

Dott. Stefano Meroni, nato a Trieste l'11 novembre 1965, Codice Fiscale MRESFN 65S11 L424W, iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. del 21.4.1995 n. 31bis);

Sindaci Supplenti

Rag. Salvatore Benedetto, nato a Napoli il 14 febbraio 1938, Codice Fiscale BNDSVT 38B14 F839K, iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. del 21.4.1995 n. 31bis);

Dott. Francesco Mariano Bonifacio, nato a Rotonda (PZ) il 29 luglio 1954, Codice Fiscale BNFFNC 54L29 H590X, iscritto al Registro dei Revisori Contabili (G.U. del 21.4.1995 n. 31bis).

E' nominato Presidente del Collegio il Dott. Alessandro Trotter.

Il compenso annuo di spettanza dei componenti effettivi per detto triennio è determinato in Euro 10.000,00 per il Presidente ed in Euro 7.000,00 per ciascuno degli altri quattro sindaci.

Articolo 6

Il primo esercizio sociale si chiude il 31 dicembre 2003.

Articolo 7

Gli utili netti annuali sono destinati per una quota corrispondente almeno alla ventesima parte di essi alla riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. Gli utili residui saranno destinati ai soci in proporzione alle loro partecipazioni, salvo diversa destinazione da deliberarsi di volta in volta dalla assemblea.

Articolo 8

Lo Statuto della società, composto da 38 (trentotto) articoli, è allegato al presente atto sotto la lettera " A " per farne parte integrante e sostanziale, previa lettura da me Notaio datane ai comparenti.

Articolo 9

Le spese del presente atto sono a carico della società ed ammontano approssimativamente ad Euro 3.500,00.

Richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto che, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato di mio pugno su sei intere pagine e parte della settima di due fogli, è stato da me letto ai Comparenti che lo approvano.


Firmato: Vito Alfonso Gamberale

Piero Bergamini

Notaio Ignazio de Franchis

ALLEGATO "A" al mio atto Racc. 16406

Statuto della



Autostrade per l'Italia S.p.A.

Art. 1

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione:

"Autostrade per l'Italia S.p.A."

Art. 2

La Società costruisce e gestisce: autostrade; infrastrutture di trasporto limitrofe alla rete autostradale; infrastrutture di sosta ed intermodali nonché le relative adduzioni. La Società pertanto, esemplificativamente e non tassativamente, ne cura:

a) le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le innovazioni, gli ammodernamenti ed i completamenti; e si avvale:

b) dei diritti di passaggio e di sosta e di quelli comunque connessi al godimento della rete autostradale e di tali infrastrutture; e ciò sotto forma di abbonamenti o altri corrispettivi.

La Società, inoltre, promuove, attua e sviluppa, anche in quanto connessi o, comunque, pertinenti alla costruzione e gestione di autostrade, di infrastrutture di trasporto, di sosta ed intermodali e relative adduzioni:

1) attività di studio, di consulenza, di assistenza tecnica e di progettazione;

2) l'acquisizione, qualunque ne sia la modalità, e la commercializzazione di brevetti, know-how, impianti, tecnologie, servizi informatici, telematici, a valore aggiunto;

3) le attività di commercializzazione di beni e servizi;

4) i servizi, anche informativi ed editoriali, a beneficio dell'utenza;

5) attività dirette all'utilizzazione economica delle pertinenze autostradali, ivi compresa la rete di telecomunicazioni.

Le attività di cui al presente articolo possono essere svolte, in Italia ed all'estero, direttamente ovvero con l'acquisizione, anche in sede di costituzione, di partecipazioni in società, consorzi ed associazioni anche temporanee.

Per la più efficace realizzazione dell'oggetto sociale, la Società può compiere ogni altra attività direttamente o indirettamente connessa o utile per tale fine, nonché qualsiasi operazione commerciale, finanziaria, attiva o passiva, mobiliare e immobiliare e rilasciare garanzie anche reali nell'interesse delle imprese, consorzi ed associazioni cui partecipa.

Art. 3

La Società ha sede legale in Roma, Via Alberto Bergamini, n. 50.

Possono essere istituite e soppresse sedi secondarie, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero.

Art. 4

Il domicilio dei soci agli effetti sociali è quello risultante dal libro soci.



Art. 5

La durata della Società e' fissata dalla data dell'atto costitutivo sino al 31 dicembre del 2050 e potrà essere prorogata una o più volte, escluso il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Capitale sociale - Azioni - Obbligazioni

Art. 6

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila/00) diviso in numero 100.000 azioni del valore nominale di Euro 1,00 (uno/00) ciascuna.

Art. 7

E' vietata l'intestazione ad interposta persona delle azioni, salvo le intestazioni a società fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939 n.1966, a condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta, a comunicare alla Società l'identità dei fiducianti.

Art. 8

In caso di aumento a pagamento del capitale sociale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2441 C.C..

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione determinano, in caso di aumento a pagamento del capitale sociale, il tasso di interesse sui versamenti ritardati, fermo restando il disposto dell'articolo 2344 C.C..

Art. 9

Il regime di emissione e di circolazione delle azioni e' di-

sciplinato dalla normativa vigente.

Art. 10

Ogni azione e' indivisibile e dà diritto ad un voto.

Nel caso di comproprietà di una azione, i diritti dei comproprietari debbono essere esercitati da un rappresentante comune da essi nominato.

La titolarità dell'azione comporta adesione allo Statuto della Società.

Art. 11

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni ovvero cum warrant.


Ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., l'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione hanno facoltà per il periodo di cinque anni decorrente dalla data di costituzione della Società (29 aprile 2003) di emettere, in una o più volte, obbligazioni fino all'ammontare massimo consentito dalle applicabili disposizioni di legge.

Assemblee

Art. 12

L'Assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed allo Statuto, obbligano tutti i soci, compresi gli assenti e i dissenzienti.

Le Assemblee, tanto ordinarie quanto straordinarie, saranno tenute presso la sede legale, salvo che il Consiglio di Ammi-



nistrazione abbia indicato altro luogo nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

Art. 13

Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate mediante pubblicazione dell'avviso contenente l'ordine del giorno sulla Gazzetta Ufficiale nei termini e modalità previsti dalla legge.

Nell'avviso può essere fissato il giorno della seconda convocazione, a norma di legge.

Art. 14

Ai fini del deposito delle azioni per l'intervento all'assemblea, gli azionisti dovranno conformarsi alle norme di legge ed alle modalità che saranno indicate nell'avviso di convocazione.

Art. 15

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi di legge, mediante delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervenire all'Assemblea stessa.

Art. 16

L'Assemblea e' presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da chi ne fa le ve-

ci ai sensi del successivo articolo 22; in mancanza l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea, su designazione del Presidente, nomina un Segretario. Non si fa luogo alla nomina del Segretario quando il verbale dell'Assemblea e' redatto dal Notaio.

Art. 17

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze lo richiedano, essa può essere convocata nel termine di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art. 18

Per la validità delle delibere delle Assemblee ordinarie e straordinarie valgono le relative norme stabilite dalla legge.

Art. 19

Nel verbale d'Assemblea sono riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni.

Il verbale e' l'unico documento facente prova delle delibere sociali e delle dichiarazioni dei soci.

Consiglio di Amministrazione

Art. 20

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di

cinque e da non più di quindici membri eletti dall'Assemblea che, prima di procedere alla nomina degli Amministratori, ne determina il numero. Gli Amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e sono rieleggibili.

Art. 21

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare al Consiglio di Amministrazione uno o più Amministratori, si provvede alla loro sostituzione ai sensi dell'articolo 2386, primo comma, del Codice Civile. Qualora, tuttavia, per qualsiasi causa venga a mancare, prima della scadenza del mandato, la maggioranza degli Amministratori in carica, decade l'intero Consiglio e l'Assemblea dovrà essere convocata al più presto per la ricostituzione dello stesso. Il Consiglio resterà peraltro in carica per il compimento dei soli atti di ordinaria amministrazione fino a che l'Assemblea avrà deliberato in merito al suo rinnovo e sarà intervenuta l'accettazione da parte della maggioranza dei nuovi Amministratori.

Art. 22

Il Consiglio elegge tra i suoi membri, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, il Presidente. Il Consiglio può nominare un Vice Presidente, nonché uno o più Amministratori Delegati. Nomina pure un Segretario, scegliendolo anche al di fuori dei propri membri.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, egli è sostituito dal Vice Presidente. In mancanza di Vice Presiden-

te, dal consigliere più' anziano di età.

Il Consigliere più' anziano di età qualora l'Assemblea non abbia provveduto alla nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione, convoca la prima riunione di tale organo.

Art. 23

Il Consiglio e' convocato presso la sede legale o in altra località, purché in Italia, dal Presidente o su richiesta scritta di almeno due Consiglieri.

La convocazione e' fatta con lettera raccomandata o telegramma o telex ovvero telefax contenente la indicazione degli argomenti che debbono essere trattati, da spedirsi almeno cinque giorni prima della riunione o, in caso di urgenza, da spedirsi almeno ventiquattro ore prima, al domicilio di ciascun Consigliere e di ciascun Sindaco.

In mancanza della convocazione prevista dallo Statuto, il Consiglio potrà deliberare con l'intervento di tutti i Consiglieri ed i Sindaci in carica.

Il Consiglio può radunarsi per videoconferenza o per audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti.

Art. 24

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio e' necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri

in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti: in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Art. 25

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale firmato dal Presidente della riunione e dal Segretario.

Dei verbali stessi il Segretario del Consiglio di Amministrazione può rilasciare copie ed estratti che, vistati dal Presidente, fanno prova in giudizio, nonchè di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte ai terzi.

Art. 26

Agli Amministratori spettano il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio ed un compenso annuo stabilito dall'Assemblea, che resterà fisso fino a diversa deliberazione.

Il Consiglio stabilisce il modo di riparto fra i propri membri del compenso complessivo stabilito dall'Assemblea.

La remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche e' stabilita secondo la disciplina di cui all'articolo 2389 secondo comma del codice civile.

Art. 27

L'Organo Amministrativo e' investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società e più

segnatamente ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Art. 28

1 Le procedure di affidamento di concessioni relative all'esercizio di attività di ristorazione e markets nelle aree di servizio ubicate lungo la rete autostradale, sono demandate in via esclusiva ad un Advisor al quale sono assegnate obbligatoriamente dal Comitato Esecutivo, ove istituito, e, in mancanza, dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione, le relative funzioni propositive e consultive.

2. L'Advisor è nominato dal Comitato Esecutivo, ovvero dall'Amministratore Unico o dal Consiglio di Amministrazione³ in mancanza di detto ultimo organo, ogni qualvolta si debba procedere all'affidamento di una concessione relativa all'esercizio di attività di ristorazione e markets nelle aree di servizio ubicate lungo la rete autostradale scegliendolo fra primarie banche d'affari e/o società di consulenza o revisione contabile, in base a criteri di professionalità e di economicità del servizio.

3. All'Advisor è affidato in via esclusiva il compito:

a) di organizzare, gestire e controllare le procedure per l'affidamento di concessioni relative all'esercizio di atti-

attività di ristorazione e markets nelle aree di servizio ubicate

lungo la rete autostradale;

b) di riferire al Comitato Esecutivo, ovvero

all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione,

in mancanza del Comitato Esecutivo, in merito all'attività

svolta, proponendo il nominativo o i nominativi dei soggetti

nei confronti dei quali l'Amministratore Unico o il Consiglio

di Amministrazione, ovvero il Comitato Esecutivo, ove isti-

tuito, procederà a perfezionare l'affidamento di concessioni

relative all'esercizio di attività di ristorazione e markets

nelle aree di servizio ubicate lungo la rete autostradale,

nonché di indicare ogni eventuale altro termine o condizione

del rapporto con il proposto o i proposti concessionari;

c) di fornire all'Amministratore Unico o al Consiglio di Am-

ministrazione, in mancanza di istituzione del Comitato Esecu-

tivo, ogni altro parere, indicazione o supporto in relazione

alle attività e ai compiti rientranti nella propria competen-

za.

4. Nell'espletamento delle attività di cui al precedente pun-

to 3., l'Advisor potrà compiere ogni indagine e ogni appro-

fondimento anche di natura istruttoria all'interno della so-

cietà, ovvero all'esterno di essa, entrando in contatto con

organismi, associazioni e autorità aventi interessi, legami o

giurisdizione sulle materie rientranti nella propria compe-

tenza e il parere o la proposta che saranno resi

all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione, ovvero al Comitato Esecutivo, saranno vincolanti per il medesimo, fatti salvi i casi di dolo o colpa.

5. Fermi restando gli obblighi di legge relativi alla astensione dal voto degli amministratori, anche nella qualità di membri del Comitato Esecutivo che si trovano in conflitto di interesse con l'interesse della società, tutte le deliberazioni del Comitato Esecutivo di cui ai precedenti punti 2. e 3., e in caso di mancata istituzione del Comitato Esecutivo, da parte del Consiglio di Amministrazione, saranno assunte con l'astensione dal voto dell'Amministratore Delegato della società.

Art. 29

Il Consiglio può nominare un Comitato Esecutivo determinandone il numero dei componenti e le norme di funzionamento.

Il Consiglio, nei limiti dell'articolo 2381 C.C., può delegare al Comitato Esecutivo parte dei propri poteri.

Il Consiglio può altresì conferire poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, con le limitazioni che - oltre a quelle di legge - ritenga opportune, al Presidente, al Vice Presidente, anche se non sostituisce il Presidente, agli Amministratori Delegati. Il Consiglio può nominare uno o più Direttori Generali determinandone funzioni e poteri.

Art. 30

L'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione, il

Comitato Esecutivo, il Presidente, il Vice Presidente, gli Amministratori Delegati - nei limiti dei rispettivi poteri - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali ad altri amministratori, a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Analogamente i Direttori Generali - sempre nei limiti dei poteri ad essi conferiti dal Consiglio - hanno facoltà di conferire, per determinati atti o categorie di atti, procure speciali a dirigenti, funzionari ed anche a terzi.

Firma - Rappresentanza sociale

Art. 31

La rappresentanza legale della Società di fronte a terzi ed in giudizio spetta all'Amministratore Unico, o, disgiuntamente tra loro, al Presidente e all'Amministratore Delegato; in caso di assenza o impedimento del Presidente e dell'Amministratore Delegato tale potere spetta al Vice Presidente.

Il solo fatto della firma del Vice Presidente vale come prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

Senza necessità di alcuna deliberazione autorizzativa del Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei predetti legali rappresentanti può così:

a) compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, salvo le limitazioni che risultino dalla legge o dal pre-

sente statuto;

b) nominare e revocare institori e procuratori determinandone

i poteri;

c) promuovere e sostenere azioni in giudizio in nome della

Società, sia essa attrice o convenuta, in qualunque sede giu-

diziaria, civile, penale, o amministrativa o in qualunque

grado di giurisdizione, e quindi anche avanti la Corte Costi-

tuzionale, la Corte di Cassazione, il Consiglio di Stato, il

Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, le magistrature

regionali e ogni altra magistratura, anche speciale, pure nei

giudizi di revocazione e di opposizione di terzo; nominare e

revocare all'uopo avvocati e procuratori legali.

La rappresentanza della Società di fronte ai terzi ed in giu-

dizio possono essere conferite dall'Amministratore Unico o

dal Consiglio ai Direttori Generali, sia congiuntamente, sia

disgiuntamente.

L'Amministratore Unico, il Presidente, il Vice Presidente,

gli Amministratori Delegati e i Direttori Generali, nei limi-

ti dei rispettivi poteri, hanno la facoltà di conferire a di-

rigenti e a terzi procuratori, la rappresentanza in giudizio

da esercitare in forma singola.

Per determinati atti o categorie di atti essi hanno altresì

la facoltà di conferire l'uso della firma sociale da eserci-

tare anche in forma disgiunta.

Il potere di proporre querele e di costituirsi parte civile è

attribuito al Responsabile dell'Ufficio Legale che lo eserciterà disgiuntamente con l'Amministratore Unico ovvero con il Presidente e con l'Amministratore Delegato

Collegio Sindacale

Art. 32

Il Collegio Sindacale è costituito da tre ovvero da cinque Sindaci effettivi e due supplenti, nominati ai sensi di legge. L'Assemblea, all'atto della nomina, determina il numero dei componenti del Collegio Sindacale.

L'Assemblea che nomina i Sindaci e il Presidente del Collegio Sindacale, determina il compenso a loro spettante.

Bilancio e Riparto Utili

Art. 33

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione deve compilare, nei modi e nei termini di legge, il bilancio sociale da sottoporre all'Assemblea degli azionisti.

Art. 34

Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire la riserva legale, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. L'utile residuo sarà destinato ai soci in proporzione alle loro partecipazioni, salva diversa destinazione deliberata di volta in volta dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 35

L'Amministratore Unico o il Consiglio di Amministrazione possono deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi secondo le modalità di cui all'art. 2433 bis del Codice Civile.

Scioglimento - Liquidazione della Società

Art. 36

In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea procederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

Arbitrato

Art. 37

Tutte le controversie che possono comunque sorgere fra la Società ed i soci, gli amministratori ed i liquidatori e che non siano per norma imperativa deferite al giudice ordinario, saranno decise da un collegio di tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle parti entro sessanta giorni dalla richiesta dell'ultima parte ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai due membri così nominati.

In mancanza di accordo, il Presidente del Collegio Arbitrale ed il membro eventualmente non nominato dalla parte, o non sostituito tempestivamente nel corso del procedimento, saranno designati dal Presidente della Corte d'Appello di Roma, su ricorso della parte più diligente.

Gli arbitri decideranno ritualmente secondo diritto e renderanno il lodo entro novanta giorni dalla loro costituzione in

Collegio.

Il Collegio Arbitrale avrà sede in Roma.

Art. 38

Per quanto non espressamente disposto dal presente statuto si applica la normativa vigente.

Firmato: Vito Alfonso Gamberale

Piero Bergamini

Notaio Ignazio de Franchis

Registrato all'Ufficio delle entrate di Roma f
il 7/5/2003 Serie 1 N.ro 6687

Copia conforme all'originale
per gli usi consentiti
Roma, li 24 GIU. 2004

Ignazio de Franchis

